

STATUTO

SCUOLA DELL'INFANZIA IL GIROTONDO - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VASTO CH VIA S. PELLICO 2

Numero REA: CH - 167364

Codice fiscale: 02293130692

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2018 - Statuto completo	2
--	---

Statuto Sociale che sottoscritto dalla Comparente e da me Notaio, si allega al

presente verbale sotto la lettera 'B', per farne parte integrante e sostanziale.
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciannove e dieci.

Normativa sulla privacy (artt.13 e 23 comma 4 D.Lgs. 196/2003). La Comparente consente il trattamento sia dei suoi dati personali che quelli relativi alla società rappresentata ai sensi della legge vigente; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

DISPENSA LETTURA ALLEGATI

La Comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia su due fogli di cui occupa quattro facciate e quanto della presente e da me letto alla Comparente che dichiara di approvarlo.

F.to: Adele Racioppo - Guido Lo Iacono Notaio.

Allegato 'B' al N.8235 di Raccolta - Atti del Notaio Guido LO IACONO

STATUTO

della Società Cooperativa:

"SCUOLA DELL'INFANZIA IL GIROTONDO - Cooperativa Sociale"

con sede in Vasto (Chieti)

(approvato dall'Assemblea Straordinaria del 20.4.2018)

%=%=%=%=%=%=%

Art. 1 - Denominazione

E' corrente una Società Cooperativa denominata:

"SCUOLA DELL'INFANZIA IL GIROTONDO - Cooperativa Sociale"

Art. 2 – Norme applicabili

Alla cooperativa, per quanto non specificamente previsto dal codice civile e dalla legge 8 novembre 1991, n.381, si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili. Qualora la Cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'art.2519 c.c., l'organo amministrativo dovrà senza indugio convocare l'assemblea per adeguare lo statuto alle norme in tema di società per azioni.

Art. 3 - Sede

La Società ha la sua sede in Vasto (Chieti) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter **disp. att.** c.c..

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative, dipendenze, uffici periferici, filiali e succursali, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato, dandone pubblicità presso il Registro Imprese nei modi di legge. Spetta invece ai soci deliberare il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato o l'istituzione di sedi secondarie.

Art. 4 - Durata

La Cooperativa durerà fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi ai sensi del presente statuto.

Art. 5 – Oggetto

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. La Cooperativa si ispira

ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto

ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno; l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. Secondo quanto indicato nel 6° principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale la Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le altre cooperative, su scala locale, nazionale e internazionale.

La stessa ha per oggetto la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, in particolare l'attività di assistenza di infanti e bambini, di scuola privata materna e di istruzione per tutti gli ordini, gradi e cicli scolastici obbligatori e non obbligatori esistenti o da riformare, quali asili nido, scuola materna, scuola elementare, medie inferiori e superiori, **doposcuola**, corsi di recupero e **ludoteca**, nonché l'insegnamento di tutte le materie scolastiche comprese le lingue straniere, con apertura a metodi e tecniche multimediali; la stessa potrà ancora provvedere al trasporto con mezzi propri o a nolo degli infanti e bambini.

La società potrà convenzionarsi con enti ed istituti pubblici e privati, **godendo** di sovvenzioni e contributi, ad essa riconosciuti e potrà inoltre effettuare, sia per conto proprio che per conto di istituzioni pubbliche o private locali, statali ed estere, corsi di formazione di ogni genere.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

La stessa potrà svolgere, infine, qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria - quest'ultima come attività non prevalente e non rivolta al pubblico - necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, con espressa esclusione di quelle operazioni che dovessero configurarsi come attività di intermediazione mobiliare o finanziaria ai sensi delle Leggi **2.1.1991**, n.2 e **5.7.1991**, n.197, nonché di quelle attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi. La Cooperativa può inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge **31.1.1992** n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Art. 6 – Soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile. Ai sensi dell'art. 2522 c.c., qualora tale numero scenda al di sotto del minimo stabilito dalla legge, esso dovrà essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglierà e dovrà essere posta in liquidazione.

Ai sensi dell'art. 2527 c.c. non possono divenire soci in nessun caso coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini a quella della Cooperativa.

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- b) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli **efetti** della legge 381/91. Il loro numero tuttavia non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci;
- c) soci **sovventori**, che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per

la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale oppure a programmi

pluriennali per lo sviluppo o l'ammodernamento aziendale.

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Le prestazioni di lavoro dei soci ed il relativo trattamento economico sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'Organo Amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.

Ai sensi dell'art. 2527 comma 3 c.c., è consentita l'ammissione di soci in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. I soci così ammessi non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci **cooperatori** e la durata dell'appartenenza a tale categoria speciale è fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione e comunque non potrà protrarsi oltre il quinquennio.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio, non può rappresentare altri soci e non può essere eletto nell'Organo Amministrativo della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal successivo art.9 del presente statuto, il socio appartenente alla suddetta categoria può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate dall'art.10 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione, ovvero l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- b) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione, ovvero di inserimento, fissato al momento della sua ammissione.

Qualora al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci lavoratori. Tale passaggio alla categoria ordinaria deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano al socio di categoria speciale le disposizioni dei soci lavoratori.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 7 – Procedura di ammissione

Chi intende diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, specificando:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività di lavoro, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare della quota di capitale sociale che intende sottoscrivere, che non potrà comunque superare il limite massimo fissato dalla legge;

e) l'impegno ad attenersi al presente statuto ed alle decisioni legalmente assunte

dagli organi sociali.

L'organo amministrativo, accertata la presenza dei requisiti di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità ivi indicate, decide sull'accoglimento o sul rigetto della domanda con delibera motivata.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro soci a cura dell'organo amministrativo.

Ai sensi dell'art. 2528 c.c., il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota di capitale sottoscritta, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, nonché la somma di Euro 50,00 (cinquanta) come quota di ammissione, che sarà destinata alle spese di amministrazione e non sarà rimborsata in nessun caso.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori la decisione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni all'interessato, che potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla comunicazione, all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2528, comma 4, c.c..

L'organo amministrativo illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 – Diritti e Obblighi dei soci

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota di capitale sottoscritta e delle altre somme stabilite dal presente statuto, con le modalità e nei termini appresso previsti;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni, e delle decisioni validamente assunte dagli organi sociali.

I soci **cooperatori**, inoltre:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- mettono a disposizione le loro capacità professionali in relazione al tipo dell'attività svolta;
- contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e in particolare prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed **esplichino** attività concorrente, nonché, salvo espresso assenso dell'organo amministrativo, di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetti uguali od analoghi a quello della cooperativa.

Art. 9 - Cessazione del rapporto sociale

La qualità di socio si perde per morte, per recesso e per esclusione.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, può recedere il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, o che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa. Il recesso non può essere parziale.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A/R inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro Imprese della decisione che lo legittima, o, ove non prevista l'iscrizione, dalla trascrizione di tale decisione nel libro delle decisioni dei soci. Se il fatto che lo legittima è diverso da una decisione, il recesso può essere esercitato non oltre trenta giorni da quando il socio ne abbia conoscenza.

Il recesso non può essere esercitato, e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Sulla domanda di recesso provvede l'organo amministrativo nei modi e nei tempi di cui all'art. 2532 c.c..

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda comporta la risoluzione immediata anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato dal socio con la cooperativa.

Art. 10 - Esclusione del socio

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2533 c.c., può essere escluso, con deliberazione motivata dell'organo amministrativo, il socio:

- a) che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della Società;
- c) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente gli obblighi assunti verso la società;
- d) che si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o di qualsiasi altro pagamento.
- e) che non osservi le disposizioni contenute nel presente statuto, nei regolamenti sociali e nelle decisioni validamente assunte dagli organi della società;
- f) che non partecipi, senza giustificato motivo, per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- g) che, nell'esecuzione del proprio lavoro, commetta atti valutabili come notevole inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c.;
- h) in caso di condanna penale irrevocabile per reati **infamanti**.

Il socio lavoratore potrà infine essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposizione dinanzi all'Autorità Giudiziaria, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Art. 11 – Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto. In questo caso, se sono più d'uno, devono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia **divisibile** e la società consenta la divisione.

Gli eredi sprovvisti dei requisiti suddetti hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni del successivo art. 12.

Art. 12 – Liquidazione della quota

La liquidazione delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della quota comprende anche le somme versate a titolo di sovrapprezzo, qualora queste ultime sussistano nel patrimonio della società e non siano state destinate ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 **quinquies**, comma 3, c.c..

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dalla approvazione del bilancio, ad eccezione della frazione di quota assegnata al socio ai sensi degli artt. 2545 **quinquies** e 2545 **sexies** c.c., il cui rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 13 – Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio receduto o escluso, e gli eredi del socio defunto, rispondono verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui

si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale, salvo quanto disposto dall'art. 2536, comma 2, c.c..

Art. 14 - Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, pari all'ammontare delle quote sottoscritte dai soci **cooperatori**;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;
- c) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente art. 7;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri, o costituito da sussidi e premi governativi o da introiti comunque ammessi dalla legge;
- e) da qualsiasi liberalità che dovesse pervenire alla Società.

Art. 15 – Capitale sociale e quote

Il capitale della cooperativa è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale di euro 50,00 (cinquanta). L'ammissione di nuovi soci non importa modifica dell'atto costitutivo.

Nessun socio può avere una quota superiore ad euro 100.000,00 (centomila). Tale limite non si applica nel caso di conferimento di beni in natura, nei casi previsti dagli artt. 2545 **quinquies** e 2545 **sexies** c.c..

Le quote di capitale sottoscritte devono essere interamente liberate all'atto della sottoscrizione.

Ai sensi dell'art. 2524 c.c., la società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli artt. 2438 ss. c.c.. In tal caso, l'assemblea, su proposta motivata degli amministratori, può autorizzare l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione.

Art. 16 - Riserve

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.

Una quota pari al 3% (tre per cento) degli utili netti annuali, o la maggior quota prevista dalla legge, deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 17 – Trasferimento delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, nè essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega l'autorizzazione deve essere motivato, e contro di esso il socio può proporre opposizione al Tribunale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 18 – Responsabilità per le obbligazioni sociali

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio, e dunque i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Il creditore particolare del socio **cooperatore**, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 19 - Divieti

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2514 c.c., è fatto divieto alla cooperativa:

- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci **cooperatori** in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- di distribuire le riserve tra i soci **cooperatori**.

Art. 20 – Esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 19, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del precedente art. 16.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o comunque quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di **ristorni**, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I **ristorni** dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazione dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale.

Art. 21 – Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nel locale della sede sociale e nelle succursali almeno sette giorni prima dell'adunanza. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti tutti i soci con diritto di voto, tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci Effettivi se nominati.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dall'organo amministrativo ogni anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o, quando particolari esigenze lo richiedono, in un termine non superiore a centottanta giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 2364 c.c., per:

- 1) approvare il bilancio;
- 2) nominare le cariche sociali;
- 3) approvare i regolamenti previsti dal presente statuto;
- 4) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto, o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo ritenga necessario, ovvero laddove ne sia fatta richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale, se istituito, o da almeno un terzo dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.

L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento

anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli Amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti fissati per l'assemblea che dovrà **discuterli**.

In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita e delibera validamente quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita e valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e delibera a maggioranza dei soci presenti, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della Società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in assenza, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, ed all'occorrenza uno o più scrutatori, anche non soci.

Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della discussione ed accertare i risultati delle votazioni.

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non amministratore, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di altri tre soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da un Notaio.

Art. 22 – Organo Amministrativo

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso, però, la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci **cooperatori**.

Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dalla carica coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c..

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, sia ordinaria che straordinaria. In sede di nomina possono essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, e possono essere rieletti.

Il compenso degli amministratori è determinato dai soci al momento della nomina.

Art. 23 – Consiglio di amministrazione

Il Consiglio, laddove non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente. Il consiglio può inoltre delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno dei consiglieri oppure ad un comitato esecutivo, composto di più amministratori, determinandone poteri e facoltà. Non possono essere delegati, oltre le materie previste dall'art. 2381 c.c., i poteri in materia di

ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con essi.

Il Consiglio può conferire incarichi professionali a consulenti, assistenti, collaboratori esterni per la migliore gestione della Cooperativa, stabilendo i relativi compensi.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando questi lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e nei casi urgenti, a mezzo di messo; in modo che i consiglieri ed i sindaci ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le riunioni sono presiedute dal Presidente e in sua assenza, dal Vice Presidente. Ove anche questi manchi, la adunanza sarà presieduta dal Consigliere più anziano d'età.

Il voto non può essere dato per rappresentanza. Le delibere del consiglio di amministrazione devono risultare da verbali sottoscritti dal Presidente, che devono restare depositati agli atti della società.

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale, se nominato.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si intenderà cessato l'intero Consiglio e si dovrà convocare d'urgenza l'Assemblea per le nuove nomine. Nell'interim, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o in difetto il Vicepresidente, ovvero infine il Consigliere più anziano, avranno la rappresentanza della società e potranno compiere gli atti urgenti di gestione, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con limitazioni analoghe a quelle previste dall'art. 2279 c.c.;

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di amministrazione è stato **ricostituito**.

Art. 24 – Poteri di rappresentanza

La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché, ove nominato, all'Amministratore Delegato, salvo diversa disposizione della delibera di delega.

Art. 25 – Controllo legale dei conti

Quando ricorrono i presupposti di cui all'art. 2477, commi 2 e 3, c.c., l'assemblea deve nominare il Collegio Sindacale, che sarà composto di tre sindaci effettivi e due supplenti. Il compenso dei Sindaci e la nomina del Presidente del Collegio Sindacale sono di competenza dell'assemblea stessa.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato **ricostituito**.

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della Società, vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto, ed accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Collegio Sindacale ha inoltre tutti gli altri doveri stabiliti dalla legge.

Art. 26 – Disposizioni finali

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, determinandone i poteri.

Ai sensi dell'art. 2514 lett. d) c.c., l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il

capitale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

F.to: Adele Racioppo - Guido Lo Iacono Notaio.

REGISTRATO A VASTO IL 9 maggio 2018 AL N.1302 SERIE 1T.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO
ORIGINALE FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART.22
DEL D. LGS. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO
IMPRESE.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL D.L. 22.2.2007
MEDIANTE MUI.